



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 110 del 13/07/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1471

D.G.R. n. 587/2011 - Disposizioni attuative sentenza Corte Costituzionale n. 68 del 23 febbraio 2011 in relazione all'art. 30 L.R. 4/2010. Rettifica ed integrazione.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 587 del 28/3/2011, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 23/2/2011, si è deliberato quanto segue:

- di stabilire che nelle procedure di applicazione della "clausola sociale" di cui all'art. 30 della L.R. n. 4/2010, le nuove imprese o società affidatarie, ivi comprese le Società strumentali costituite dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 68/2011, debbano prevedere l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria;
- di specificare che la "clausola sociale" deve essere applicata "in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati" (art. 25, comma 2, della L.R. n. 25/2007, così come sostituito con l'art. 30 della L.R. n. 4/2010), assicurando al personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto "la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere" limitatamente alla "permanenza dell'affidamento in servizio", così come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/2011;
- di specificare che, in caso di assunzione di ulteriore personale rispetto a quello sottoposto alla "clausola sociale" derivante da ulteriori affidamenti di attività alla società in house ovvero in caso di selezione da operarsi tra il personale "già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto" derivante dall'applicazione della "clausola sociale" in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati, le società in house debbano fare ricorso a procedure selettive secondo i criteri di cui alle linee guida approvate con D.G.R. n. 2477/2009;
- di stabilire che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, per l'autoproduzione dei servizi attraverso Società strumentali, debbano garantire l'invarianza -o la riduzione -dei costi già sostenuti per i medesimi servizi oggetto di affidamento;
- di stabilire che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale debbano trasmettere all'Assessorato alle Politiche della Salute, con periodicità trimestrale, la rendicontazione dei costi sostenuti per l'autoproduzione dei servizi nonché le informazioni di cui alla DGR n. 2477/2009.

Successivamente il Ministero della Salute, nell'ambito della verifica degli adempimenti previsti dall'Accordo per il Piano di Rientro della Regione Puglia, ha espresso con nota prot. DGPROG 128-P

dell'1/6/2011 il proprio parere in merito alla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 587/2011, evidenziando quanto segue:

1. Il rinvio alle procedure selettive cui le Società in house devono fare ricorso secondo i criteri di cui alle Linee guida approvate con DGR n. 2477/2009 sembrerebbe operare solo per le società costituite dagli Enti del SSR, mentre la norma oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale riguarderebbe anche quelle costituite dalla medesima Regione e da altri Enti regionali. Pertanto risulta necessaria una delibera di attuazione della sentenza 68/2011 per le altre società costituite dalla medesima regione e da altri enti regionali;
2. Non sembrano definiti nella delibera in esame gli aspetti applicativi relativi agli affidamenti tra singole società in house;
3. La delibera deve meglio precisare che la clausola sociale è applicata in senso proprio nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collettivi vigenti, in quanto la Corte ha affermato che l'articolo 30 della legge 4/2010, oggetto di impugnativa, "introduce uno strumento diverso dalla clausola sociale" e stabilisce in modo generalizzato e automatico "l'assunzione a tempo indeterminato" del personale già "utilizzato" dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto, prevedendo che questo meccanismo automatico si applichi anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione dagli Enti o dalle Aziende della Regione;
4. Al punto 3 del dispositivo la Regione deve meglio precisare che si utilizzerà, nel caso di nuove imprese o società affidatarie dell'appalto, il personale della precedente impresa o società affidataria, solo a tempo determinato;
5. Deve meglio specificare che, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale, in caso di assunzione di ulteriore personale, rispetto a quello sottoposto a clausola sociale, non vi possono essere assunzioni a tempo indeterminato, bensì a tempo determinato e con procedura selettiva;
6. Al punto 3 inoltre, deve chiarire, per quanto dispone in relazione ai criteri cui le società in house devono fare ricorso per le procedure selettive con riferimento alle linee guida approvate con la DGR 2477/2009. Infatti la suddetta delibera, che modifica ed integra la DGR 745/2009, nella parte "Assunzioni e reclutamento del personale", fa un espresso rinvio al rispetto dell'art.25 della l.r. n.25/2007, che è poi stato sostituito dall'articolo 30 della l.r. n.4/2010, oggetto di impugnativa da parte della Corte Costituzionale. Pertanto, con la Delibera in questione vanno apportate rettifiche alla DGR 2477/2009;
7. La delibera deve richiamare l'invarianza dei costi di cui al Piano di rientro, oggi oggetto della legge 2/2011".

Quanto alle osservazioni ministeriali di cui ai suindicati punti 3), 4), 5) e 7), si ritiene opportuno procedere alla rettifica ed integrazione della D.G.R. n. 587 del 28/3/2011 nel senso indicato dal citato parere ministeriale, come di seguito specificato:

- Rettificare il punto 1 del dispositivo, aggiungendo dopo la frase "procedure di applicazione della clausola sociale di cui all'art. 30 L.R. 4/2010" la frase "intesa in senso proprio nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collettivi vigenti", e sostituendo la frase "l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria" con la frase "l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria per il periodo di affidamento del servizio a tempo determinato";
- Rettificare il punto 3 del dispositivo, sostituendo la frase "assunzione di ulteriore personale" con la frase "assunzione a tempo determinato di ulteriore personale";
- Rettificare il punto 4 del dispositivo, aggiungendo dopo la frase "l'invarianza - o la riduzione - dei costi già sostenuti per i medesimi servizi oggetto di affidamento" la frase "compatibilmente con i risultati di gestione programmatici da CE di cui al Piano di rientro della Regione Puglia, approvato con Legge Regionale n. 2/2011".

Quanto alle osservazioni ministeriali di cui al punto 6), si ritiene opportuno rettificare la D.G.R. n. 2477

del 15/12/2009 concernente "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 745 del 5/5/2009 - Criteri e procedure per l'attivazione dell'istituto dell'in house providing - Linee Guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale di Puglia", sostituendo nelle allegate Linee guida, sezione "Vincoli e obiettivi", punto 3), lett. a), quarto capoverso, alla frase "quanto previsto dall'art. 25 della Legge Regionale n. 25/2007" la frase "quanto previsto dall'art. 30 della Legge Regionale n. 4/2010 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011".

Inoltre, con riferimento alle osservazioni ministeriali di cui al punto 1), rientrando le relative determinazioni nella competenza dell'Area Programmazione e Finanza, si ritiene che la Giunta regionale debba provvedere, con successivo atto deliberativo, all'approvazione di un provvedimento attuativo della sentenza n. 68/2011 per le altre società costituite dalla Regione Puglia e da altri Enti regionali.

Per ciò che riguarda infine le osservazioni ministeriali di cui al punto 2), si ritiene al riguardo opportuno uno specifico intervento normativo volto ad abrogare parzialmente il comma 4 dell'art. 30 L.R. 4/2010, nella parte in cui si prevede l'applicazione delle previsioni di cui al comma 1 anche "tra società strumentali della Regione, degli Enti o delle Aziende della Regione Puglia", sebbene tale comma non risulti oggetto di impugnativa da parte della Corte Costituzionale per gli aspetti rilevati dal Ministero. L'opportunità della predetta abrogazione riviene dalla constatazione di una scarsa chiarezza della fattispecie in oggetto.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n.28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente di Ufficio

Rossella Caccavo

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- Di rettificare ed integrare la D.G.R. n. 587 del 28/3/2011, ad oggetto "Art. 30 L.R. 4/2010 - Sentenza Corte Costituzionale 23 febbraio 2011, n. 68. Disposizioni attuative", alla luce delle osservazioni al riguardo formulate dal Ministero della Salute con nota DGPROG 128-P dell'1/6/2011, nell'ambito della

verifica degli adempimenti previsti dall'Accordo per il Piano di Rientro della Regione Puglia;

• Di stabilire, a tal fine, di:

- Rettificare il punto 1 del dispositivo della D.G.R. 587/2011, aggiungendo dopo la frase "procedure di applicazione della clausola sociale di cui all'art. 30 L.R. 4/2010" la frase "intesa in senso proprio nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collettivi vigenti", e sostituendo la frase "l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria" con la frase "l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria per il periodo di affidamento del servizio a tempo determinato";

- Rettificare il punto 3 del dispositivo della D.G.R. 587/2011, sostituendo la frase "assunzione di ulteriore personale" con la frase "assunzione a tempo determinato di ulteriore personale";

- Rettificare il punto 4 del dispositivo della D.G.R. 587/2011, aggiungendo dopo la frase "l'invarianza - o la riduzione - dei costi già sostenuti per i medesimi servizi oggetto di affidamento" la frase "compatibilmente con i risultati di gestione programmatici da CE di cui al Piano di rientro della Regione Puglia, approvato con Legge Regionale n. 2/2011".

• Di rettificare la D.G.R. n. 2477 del 15/12/2009 concernente "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 745 del 5/5/2009 - Criteri e procedure per l'attivazione dell'istituto dell'in house providing - Linee Guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale di Puglia", sostituendo nelle Linee guida allegato allo stesso atto deliberativo, sezione "Vincoli e obiettivi", punto 3), lett. a), quarto capoverso, alla frase "quanto previsto dall'art. 25 della Legge Regionale n. 25/2007" la frase "quanto previsto dall'art. 30 della Legge Regionale n. 4/2010 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011".

• Di rinviare a successivo provvedimento l'attuazione della sentenza n. 68/2011 per le altre società costituite dalla Regione Puglia e da altri Enti regionali, rientrando le relative determinazioni nella competenza dell'Area Programmazione e Finanza;

• Di stabilire che il comma 4 dell'art. 30 L.R. 4/2010, nella parte in cui prevede l'applicazione delle previsioni di cui al comma 1 anche "tra società strumentali della Regione, degli Enti o delle Aziende della Regione Puglia", formerà oggetto di apposito disegno di legge di abrogazione parziale.

• Di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---